



**AGENZIA TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO**

Servizio DIRETTORE

NUMERO REGISTRO GENERALE 92

DATA 24/12/2019

**OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL
TRASPORTO URBANO IN ESSERE TRA IL COMUNE DI SONDRIO E LA
SOCIETÀ GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI S.R.L., STIPULATO IL 14
APRILE 2011 PER IL PERIODO 01/03/2011-31/12/2019**

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'agenzia per quindici giorni consecutivi dal

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- la Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti", prevede al comma 4 dell'articolo 60 (Costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale e relative competenze) che le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedano all'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 della medesima legge;
- la Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti", prevede al comma 7 dell'articolo 60 (Costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale e relative competenze): "Dalla data di approvazione del bilancio, le Agenzie subentrano nella titolarità dei contratti di servizio sottoscritti dagli enti locali per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché degli atti di affidamento in essere alla medesima data. Alle Agenzie costituite e operative ai sensi del comma 1 bis, nelle more della completa attuazione di quanto disposto dall'articolo 17, sono trasferite le risorse per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, erogate a titolo di contributo a valere sui corrispettivi di ciascun contratto di servizio vigente o dell'atto di affidamento ancora in corso, le risorse erogate ai sensi dell'articolo 67, comma 13 quater, nonché quelle per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico";
- l'Agenzia è subentrata nei Contratti di Servizio stipulati dagli Enti partecipanti, ivi incluso il Contratto di Servizio con la Società Gianolini Servizi e Trasporti Srl, stipulato il 14 aprile 2011 per il periodo 01/03/2011-31/12/2019, esercitando le facoltà previste dalla Legge Regionale n. 6 del 2012 e quelle previste dalle normative specifiche, ivi compresa quella contenuta nel codice degli appalti, approvato con il decreto legislativo n. 50 del 2016;
- Il Consiglio Regionale, in data 26 luglio 2019, ha apportato una modifica al termine previsto al comma 4 dell'articolo 60 della Legge Regionale 6/2012, con differimento della scadenza per l'espletamento delle procedure di affidamento al 30 giugno 2020;
- Il Consiglio di Amministrazione di questa Agenzia ha in tal senso deliberato con Atto n. 8 del 30 luglio 2019;

VISTA la propria precedente determinazione n. 86 in data 12 dicembre 2019 con la quale si prende atto che Agenzia ed il Comune di Sondrio hanno sottoscritto in data 12/12/2019 un Atto di significazione al fine di ottemperare anche all'obbligo di Trasparenza che fa carico alla Pubblica Amministrazione;

DETERMINA

1. di prorogare Il contratto di servizio in essere con la ditta Gianolini Servizi e Trasporti Srl alle medesime condizioni fino all'individuazione del nuovo affidatario, a seguito dell'espletamento della relativa procedura ad evidenza pubblica, con il programma di esercizio in esso previsto, che rimarrà invariato: l'Agenzia riconoscerà a Gianolini Servizi e Trasporti Srl un corrispettivo annuo di € 436.969,66 (dato presuntivo 2019), da calcolare ed aggiornare puntualmente con le modalità previste negli artt. da 4 a 7 del Capitolato Speciale e la liquidazione del corrispettivo avverrà in dodici rate di pari importo;

1. di rimandare a successivo impegno di spesa a seguito dell'adozione del bilancio di previsione 2020 – 22 da parte di questa Agenzia.

Sondrio, 24/12/2019

Il Direttore

Dott.ssa Maria Cristina Carmeli

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005